

Allegato 4

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

DATI DELL'INTERMEDIARIO

COGNOME E NOME

N. ISCRIZIONE AL RUI

OPERA PER CONTO DI FINABRO INSURANCE BROKER SRL

SEZIONE I

Informazioni sul modello di distribuzione

Э.	X L'attività dei broker FINABRO INSURANCE BROKER SRL viene svoità su incarico dei cliente
э.	Il contratto viene distribuito in collaborazione con un altro intermediario ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012 (collaborazione orizzontale)
	Intermediario ex art. 22 L. 22/2012
	Sezione di appartenenza
	Ruolo del collaboratore ex art. 22 L. 22/2012 (Emittente)
Э.	Dati del Broker per il quale è svolta l'attività (compilazione riservata all'intermediario iscritto in sezione E)
	Nome e Cognome/Denominazione sociale
	Sede legale
	Numero Iscrizione RUI

Eventuale intermediario collaboratore orizzontale_____



SEZIONE II

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto il Broker - FINABRO INSURANCE BROKER SRL dichiara che: (*sbarrare l'opzione ricorrente*):

- a) **X** fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP ovvero una raccomandazione personalizzata
- b) **X** fornisce indicazione delle attività prestate delle caratteristiche e del contenuto delle prestazioni rese nell'ambito della consulenza
- c) \Box fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP;
- d) **X** propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

Avvertenza: fornire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste in tema di conflitto di interessi (art. 119-bis comma 7 del CAP). Ad esempio la presenza di relazioni tra l'intermediario e la compagnia ovvero l'agenzia con cui il contratto proposto viene intermediato derivante da rapporti di partecipazioni, d'affari o familiari derivanti da stretti legami

SEZIONE III

Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dal Broker FINABRO INSURANCE BROKER SRL per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- a. □ onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro.....; (ove non sia possibile specificare l'importo indicare il metodo di calcolo);
- b. **X** commissione inclusa nel premio assicurativo;
- c. □ altra tipologia di compenso;
- d. □ combinazione delle diverse tipologie di compenso

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli **provvigionali riconosciuti all'intermediario** dall'impresa di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.



SEZIONE IV

Informazioni relative al pagamento dei premi

1. **X** I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio del broker stesso.

ovvero

- 2. □ Ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una **fideiussione** a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di € 18.750,00.
- b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio (tipologia di garanzia

) è collocato come segue:

	j e collocato come segue.
>	con l'Impresa
	con autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio con efficacia liberatoria per il contraente)
□ 9	senza autorizzazione ex art. 118 cap (pagamento del premio senza efficacia liberatoria per il contraente)
TIP	PO MANDATO:

<u>Avvertenza</u>: Qualora il broker non sia autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice";

FINABRO INSURANCE BROKER SRL



Allegato 4 TER

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, il distributore:

ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione

DATI DELL'INTERMEDIARIO

COGNOME E NOME

SEDE LEGALE Corso Europa 15 – 20122 Milano (MI)

N. ISCRIZIONE AL RUI

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker
- consegna/mette a disposizione del contraente copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (All. 3 al Regolamento Ivass n. 40/2018);
- consegna copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018)
- b) **consegna** copia della **documentazione precontrattuale** e **contrattuale** prevista dalle vigenti disposizioni, copia della **polizza** e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
- c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti **coerenti** con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione
- d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.
- e) ha l'obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di all'art. 30



decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.

f) è obbligato a **fornire** in forma chiara e comprensibile le **informazioni oggettive sul prodotto**, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice



ALLEGATO 1

Ammontare delle provvigioni o dei compensi riconosciuti dalle imprese, nelle polizze di responsabilità civile auto, a Finabro Insurance Broker Srl

(in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni Private ed all'art 9 del Regolamento di attuazione 2/2008 emanato dall'Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Denominazione impresa /agenzia	Tipologia del veicolo	% sul premio imponibile RCA
Uning Sai Assigurazioni Divisione Uningl	Autovetture	5%
UnipolSai Assicurazioni Divisione Unipol	Autovetture gruppo 6 e 7	3%
Axa Assicurazioni Spa	Autovetture settori I e II	6,75%sul premio netto
		da imposte e SSN
		5,25% sul premio
	Autocarri e altri settori	netto da imposte e
		SSN
Generali Italia Spa	Tutti i settori	8%
Cattolica Assicurazioni Spa	Autovetture	8%
	autocarri	6%
UnipolSai Assicurazioni Spa Divisione Sai	Autovetture	7%
	Autocarri	7%
Reale Mutua Assicurazioni	Tutti i settori	5,00%
Italiana Assicurazioni Spa	Autovetture	8%
	Autocarri settori 3 e 4	6,5%
Zurich Insurance Europe AG	Autovetture	8%
	Autocarri e altri settori	6%
ITAS Assicurazioni	RCA	7%
	RCA settori 3 e 4 e Libro Matricola	6%
Sara Assicurazioni Spa	RCA tutti i settori	7%
Groupama Assicurazioni Spa	Autovetture ed autocarri fino 60 q	11%
	Autocarri oltre 60 q	10%
Allianz Assicurazioni Spa	Autovetture	8%
	Autocarri settori 3 e 4	6,5%
Zurich Insurance Europe AG	Autovetture	10%
	Autocarri e altri settori	8%
Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione	Autovetture	12%
SA	Autocarri c/proprio e veicoli da trasporto –	8%
	ciclomotori	
	Motoveicoli – Macchine operatrici e carrelli –	8,5%
	macchine agricole c/proprio – natanti	
	c/terzi – trasporto pubblico	5,5%
	Veicoli d'epoca e di interesse storico	11%
Zurich Insurance Europe AG	RCA – tutti i settori	5,50%